

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 17

Adunanza 8 maggio 2007

OGGETTO: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI PIETRAME IN LOCALITA' VERSANTE NORD DEL MONTE BERNARD.

PROPONENTE: OKG SRL - COMUNE: VARISELLA (TO).

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 12, L.R. 40/98. GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI COORDINATE.

Protocollo: 451 – 485962/2007

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori VALTER GIULIANO, CINZIA CONDELLO e DORINO PIRAS.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che:

- In data 29/12/2005 la ditta OKG srl - con sede legale in Torino, Cso Vittorio Emanuele II, 105 - ha presentato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto di ampliamento della coltivazione della cava di pietrame in localita' versante nord del Monte Bernard del Comune di Varisella, allegando la documentazione prevista dal medesimo comma;
- contestualmente la ditta ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano " Il giornale del Piemonte", ed agli ulteriori adempimenti prescritti all' articolo 12, determinando così l'avvio del procedimento;

- l'avviso dell'avvenuto deposito del progetto e del conseguente avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di VIA, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, individuando il relativo responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso sono pervenute le seguenti osservazioni da parte del pubblico:
 - nota del 21/02/2006 dell'Associazione per la Tutela dell' Ambiente
 - nota del 19/04/2006 di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta.
- l'intervento di cava in località versante nord del Monte Bernard è stato già oggetto di Fase di Verifica, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40, conclusasi con Determinazione Dirigenziale n. 27-424936 del 13/10/2005 di assoggettamento alla fase di Valutazione.
- l'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico Provinciale, istituito con DGP n. 63-65326 14/04/1999 e s.m.i, ai sensi della L.R. 40/98;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/1998 è stata attivata la Conferenza dei Servizi alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della legge regionale stessa; le sedute si sono svolte nelle date 24/02/2006, 15/09/2006 e 28/02/2007 presso la sede dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, Torino;
- il proponente è stato invitato a partecipare alle riunioni della Conferenza dei Servizi nelle date 24/02/2006, 15/09/2006 e 28/02/2007;
- in data 02/03/2006 è stato effettuato un sopralluogo sul sito in esame al fine di acquisire ulteriori informazioni istruttorie;
- Nel corso del sopralluogo di cui sopra, la Conferenza ha verificato la presenza di una pista, realizzata in assenza di autorizzazioni sull'area del previsto ampliamento, al di fuori dell'area oggetto di autorizzazione in corso; il proponente a tale proposito ha dichiarato che tale pista è stata realizzata per eseguire i sondaggi geognostici per il progetto di ampliamento. Successivamente, con nota n. 307 del 30/03/06, il Corpo Forestale dello Stato - coordinamento Provinciale di Torino, ha comunicato di aver contestato alle società OKG e CESP un'attività di modificazione dei luoghi soggetti a vincolo ambientale e idrogeologico in assenza di autorizzazione e che il p.g. ha posto sotto sequestro l'area oggetto di alterazione abusiva. In data 02/05/06 il Comune di Varisella ha emesso un'ordinanza di sospensione dei lavori nell'area oggetto di modificazione dei luoghi citata. In data 14/09/2006 il Corpo Forestale dello Stato ha provveduto al dissequestro dell'area.
In seguito, relativamente alla pista sterrata realizzata abusivamente, sono stati emanati i seguenti provvedimenti:
 - Determinazione del Dirigente del Servizio Difesa del suolo della Provincia di Torino n. 67-453208/06 del 28/11/06 con cui si autorizzano ai sensi della l.r. 45/89, in sanatoria, i lavori di realizzazione della pista sterrata;
 - Parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte per la conservazione di opere realizzate in assenza di autorizzazione ambientale (nota n. 7829 del 20/12/06);
 - Dichiarazione di accertamento di compatibilità paesaggistica n. 1/ACP/07 del 27/01/07 rilasciata dal Comune di Varisella;

- Permesso di costruire n. 1/P/07 del 27/01/07 rilasciato dal Comune di Varisella.
- ai fini di una valutazione integrata dell'intervento proposto, come richiesto dalla Ditta, la Conferenza è stata allargata anche ai componenti previsti dalla l.r. 44/2000, con l'obiettivo di ricomprendere nel giudizio finale anche quanto previsto dalla l.r. 69/78;
- dall'esame della documentazione presentata, da quanto emerso dagli approfondimenti svolti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, nonché a seguito del sopralluogo istruttorio, ai fini del completamento dell'istruttoria, questa Provincia ha provveduto a comunicare al proponente l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria con nota del 29/05/2006;
- la documentazione integrativa richiesta è pervenuta a questa Provincia in data 10/07/2006.

Rilevato che:

- Il progetto prevede l'ampliamento verso monte di una cava già autorizzata; si prevede di utilizzare il materiale estratto come: massi da scogliera, blocchetti per la realizzazione di muretti in pietra naturale, frazione fine per la produzione di pietrisco di qualità e confezionamento di calcestruzzi di qualità (presso impianto di frantumazione ubicato a S.Ambrogio di Susa)
- L'attività estrattiva in esame è sita in una valletta laterale in destra orografica del torrente Ceronda, orientata SE-NO, pressoché perpendicolare all'incisione valliva principale del Ceronda. L'area si estende sul tratto finale del Rio Mortlera.
- La cava è raggiungibile per mezzo della strada che da Vallo Torinese raggiunge l'abitato di Varisella e prosegue verso la fr. di Moncolombone; da questa viabilità principale si diparte la pista di accesso all'area estrattiva attuale che attraversa il torrente Ceronda per mezzo di un guado.
- L'area è sottoposta ai seguenti vincoli:
 - Vincolo idrogeologico (L.R. 45/89);
 - Vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/04);
- Ai sensi del PRGC l'area è classificata come agricola e si colloca all'interno di una zona classificata come mediamente stabile.
- La parte più a valle del deposito (fra le quote 585 m s.l.m. e 625 m s.l.m. circa) è già oggetto di attività estrattiva autorizzata con Autorizzazione n. 1 del 14/12/2006 con scadenza il 07/05/2007.
- Le caratteristiche dimensionali del progetto sono le seguenti:

Area totale interessata dalla coltivazione	140.000 m ²
Volumetria utile estratta per anno	I anno – 86.000 m ³ II anno – 127.000 m ³ III anno – 137.000 m ³ IV anno – 122.000 m ³ V anno – 80.000 m ³
Volumetria utile totale	552.000 m ³
Durata progetto	5 anni

- La coltivazione sarà condotta partendo dall'alto verso il basso con utilizzo di mezzi meccanici.

- Il deposito del materiale cavato è stato individuato a valle del piazzale di base; la volumetria stoccabile sarà di 2.000 – 2.500 m³.
- Per quanto riguarda il recupero ambientale sono previsti i seguenti interventi:
 - piazzale di base (quota 622m s.l.m.): preparazione terreno inerbimento e piantumazione di specie arboree ed arbustive;
 - aree di pendio (610 ÷800 m s.l.m.): inerbimento e piantumazione di specie arboree ed arbustive;
 - rampe di accesso: inerbimento delle scarpate
 Sono previsti interventi di idrosemina per realizzare una copertura protettiva del suolo e opere di regimazione delle acque meteoriche;

Considerato che:

- nel corso dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione sono pervenuti i seguenti pareri ex L.R.69/78 e smi, depositati in atti, e di seguito elencati:
 - parere positivo dell'Amministrazione Comunale di Varisella espresso nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 24/02/2006, 15/09/2006 e 28/02/2007;
 - note prot. n. 2581/16.4 del 05/03/07, n. 10561/16.4 del 14/09/06 e n. 2872/16.4 del 08/03/06 del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte;
 - note prot. n. 6715/19.20 del 27/02/2007 e n. 29317/19.20 dell'11/09/06 del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte;
- il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ex l.r. 40/98, in ordine al progetto in argomento, assorbe i seguenti pareri, nulla osta, consensi o provvedimenti di analoga natura, depositati in atti:
 - autorizzazione del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. 42/2004 espresso con nota n. 12374/19.20 del 19/4/2007;
 - autorizzazione del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Torino ai sensi della l.r. 45/89 espresso con nota n. 320960 del 15/03/2007;
- il seguente atto, non ricompreso nel provvedimento che reca il giudizio di compatibilità ambientale, sarà rilasciato secondo le modalità di seguito riportate:
 - entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale dovrà essere rilasciata dal Comune di Varisella l'autorizzazione alla coltivazione della cava, ai sensi della l.r. 69/78;

Considerato inoltre che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché degli elementi acquisiti nelle sedi delle Conferenze di Servizi, l'Organo Tecnico della Provincia di Torino ha elaborato la “*Relazione generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico*” sul progetto depositata in atti, le “*Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale*” (allegato "A1") e l'elaborato “*Normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale*” (allegato "A2"), facenti parte integrante del presente atto, emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

- La presente proposta progettuale ha previsto alcune modifiche ed approfondimenti durante l'iter istruttorio, a seguito della richiesta di integrazioni;
- al fine di limitare al massimo gli impatti dovuti ai rimaneggiamenti degli scavi nell'area, la Conferenza si è espressa favorevolmente sul mantenimento, a servizio dell'ampliamento dell'attività di cava, della pista realizzata abusivamente e successiva-

mente autorizzata in sanatoria, a condizione che un uso differente da quello relativo all'attività estrattiva venga concesso esclusivamente a seguito di presentazione e approvazione specifico progetto. Pertanto in assenza di ulteriore progetto, la pista di cava dovrà essere smantellata e recuperata con inerbimento, con le stesse tempistiche previste per le aree adiacenti. In alternativa, prima della scadenza dell'autorizzazione, la Ditta in accordo con il Comune, potrà presentare un progetto di modifica della pista, che costituirà variante del progetto di cava ai sensi della l.r. 69/78, per renderla utilizzabile dal punto di vista forestale;

- contestualmente alla procedura di valutazione di impatto ambientale è stato anche espresso parere favorevole della Conferenza dei Servizi ex l.l.r.r 69/78 e 44/2000. Nell'ambito della Conferenza dei Servizi è emersa l'esigenza di definire una serie di prescrizioni per la realizzazione dell'opera e relative agli interventi di coltivazione e recupero ambientale delle aree di cava e delle zone limitrofe, riportate negli allegati A1 e A2;
- alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono depositati agli atti, sussistono le condizioni di compatibilità ambientale dell'intervento.

Ritenuto che

- per le motivazioni sopra citate, l'intervento proposto è da ritenersi compatibile sul piano programmatico, progettuale ed ambientale; gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell'opera sono da ritenersi accettabili e sono in ogni caso mitigabili con le precauzioni progettuali già previste e le prescrizioni individuate negli Allegati A1 e A2, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di seguito sintetizzate:
- Il progetto sia autorizzato dal Comune di Varisella per una durata massima di 5 anni, dalla data dell'Autorizzazione ex D.Lgs. 42/2004;
- Nessun lavoro di coltivazione dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta (tavole da 22a a 32.);
- Qualora nella parte alta dell'area di coltivazione fosse necessario, al fine di mantenere condizioni di sicurezza, realizzare pendenze inferiori a quelle previste nelle sezioni di progetto, queste vengano ottenute esclusivamente modificando i profili all'interno dell'area di coltivazione. In tale caso dovrà essere prodotta idonea documentazione all'Amministrazione Comunale e alla Provincia;
- Venga mantenuta una fascia di rispetto del Rio Mortelera non inferiore a 20 m (misurati dalle sponde) nella quale non venga alterata la morfologia dei luoghi e non vengano eseguite modificazioni di alcun tipo (taglio di piante, accumulo di materiale, scarico delle acque lungo le sponde);
- Siano realizzati i fossi di gronda per le acque meteoriche lungo la pista di arroccamento. In corrispondenza degli impluvi attraversati dalla pista si dovrà porre particolare attenzione alla realizzazione della struttura stradale in modo da renderla compatibile con il deflusso delle acque, evitando strutture drenanti facilmente instabili;
- Sia effettuato un monitoraggio annuale ed in corrispondenza dei principali eventi meteorici, delle caratteristiche quali-quantitative della sorgente riportata con il numero 8 sulla carta idrogeologica allegata alla relazione, secondo i parametri chimico-fisici misurati nelle analisi già eseguite. I risultati siano inviati entro il 31 marzo di ogni anno all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino;

- Nel caso in cui la realizzazione dell'ampliamento della cava dovesse causare destabilizzazioni dei depositi di copertura del versante, la sistemazione dei dissesti dovrà essere effettuata tempestivamente a carico della ditta istante;
 - Sia presentato all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino, entro il 31 marzo di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente (indicando i m³ e la percentuale di materiale destinato alla produzione di blocchetti per la realizzazione di muretti in pietra naturale, di blocchi per scogliera e materiale destinato alla produzione di pietrisco) e degli scarti prodotti, un consuntivo delle opere di recupero ambientale attuate nell'anno precedente, la previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica;
 - La pista di arroccamento, allo stato attuale dovrà essere considerata esclusivamente a servizio del previsto ampliamento di cava. Pertanto, fatto salvo un eventuale progetto per il mantenimento della pista di cava ad uso forestale, che dovrà essere autorizzato esplicitamente in variazione al presente progetto, la pista di cava deve essere smantellata e recuperata con inerbimento con le stesse tempistiche previste per le aree adiacenti;
 - Sulle aree di pendio, sul piazzale di base e lungo la rampa di accesso, siano eseguite tutte le opere di recupero ambientale, mediante impiego di idrosemine potenziate, secondo quanto previsto in progetto, al fine di ottenere un rapido reinserimento nel contesto forestale della zona. Siano utilizzate, per le opere a verde, specie arboree ed arbustive esclusivamente autoctone;
 - Per il resto la coltivazione ed il recupero ambientale dovranno rispettare le prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale contenute nell' Allegato "A1" ("Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale") e A2 ("normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale");
 - L'importo della cauzione o garanzia assicurativa, relativamente al progetto presentato, è fissato in 552.000 EURO.
- prima del rilascio dell'autorizzazione ex l.r. 69/78, il proponente dovrà stipulare idonea garanzia finanziaria a favore del Comune di Varisella per l' importo di cui al punto precedente. Il Comune dovrà verificare il pagamento della polizza citata e darne comunicazione alla Provincia di Torino;
 - al Dipartimento ARPA territorialmente competente venga comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98. Si richiede inoltre, di concordare con il Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette
 - il Direttore dei lavori trasmetta, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Torino, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Deliberazione;
 - alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono depositati agli atti, sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.

Visti:

- elaborati del “*Progetto di ampliamento della coltivazione della cava di pietrame in localita' versante nord del Monte Bernard, in Comune di Varisella*” in atti;
- l'Allegato "A1", *Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'Allegato "A2", *Normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale*”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico, in atti;
- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi, in atti;
- i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, in atti;
- l'art. 6 della L. 8/7/86, n.349 "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- il D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", e s.m.i.;
- il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" e s.m.i.;
- la L.R. 22 novembre 1978, n. 69 e s.m.i. "Coltivazione di cave e torbiere";
- la L. R. del 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i." Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " e s. m. i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Quanto sopra premesso e considerato;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, in merito al “*progetto di ampliamento della coltivazione della cava di pietrame in localita' versante nord del Monte Bernard del Comune di Varisella*”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, della L.R. 40/98, presentato dalla ditta OKG srl, con sede legale in Torino -Cso Vittorio Emanuele II, 105-, depositato in atti, sulla base delle motivazioni riportate in premessa e delle risultanze istruttorie indicate nella "*Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico*", in atti.

Il presente giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza di tutte le prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale riportate nell'allegato "A1" ("*Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale*"), e ai monitoraggi e rilievi topografici, riportati nell'allegato "A2" ("*Normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale*"), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che il rilascio dell'autorizzazione ex l.r. 69/78 è subordinato alla prestazione della garanzia finanziaria, per l'importo citato nell'allegato "A1", a favore del Comune di Varisella, in esecuzione del disposto dell'art. 7, c. 3 della L.R. 69/1978, il quale è tenuto a verificare il pagamento della polizza citata e darne comunicazione alla Provincia;
3. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della l.r. 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40, il giudizio di cui al punto 1) è comprensivo altresì delle seguenti autorizzazioni e pareri, agli atti:
 - Autorizzazione, ai sensi del D.lgs. 42/2004 art.159, della Regione Piemonte Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica - Settore Gestione Beni Ambientali, trasmessa con nota n. 12374/19.20 del 19/4/2007;
 - Autorizzazione, ai sensi della l.r. 45/89 – vincolo idrogeologico - del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Torino trasmessa con nota n. 320960 del 15/03/2007;
5. di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità non ricompresi nel presente provvedimento, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto; in particolare, per quanto riguarda la salute, l'igiene e la sicurezza, la ditta istante dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
6. di dare atto che il seguente atto, non ricompreso nel presente provvedimento, verrà rilasciato secondo le modalità di seguito riportate:
 - **entro 30 giorni** dalla notifica del presente provvedimento, dovrà essere rilasciata dal Comune di Varisella l'autorizzazione alla coltivazione della cava ai sensi della l.r. 69/78 per una durata pari a 5 anni;
7. di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all'A.R.P.A. l'inizio e il termine dei lavori ai fini dei controlli ambientali di competenza;
8. di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta

ALLEGATO "A1"

AMPLIAMENTO DELLA COLTIVAZIONE CAVA DI PIETRAME IN LOCALITA' VERSANTE NORD DEL MONTE BERNARD

COMUNE DI VARISELLA (TO)

Presentato per la fase di Valutazione *ex. artt. 12 e 13*
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE

PROPONENTE: OKG srl

1

Ai fini della coltivazione determina le seguenti prescrizioni tecniche:

1.1

L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei seguenti mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Varisella, richiesti dalla Ditta istante:
Foglio n.18 (pp.cc.): 4, 41, 52, 53, 67, 128;

1.2

Nessun lavoro di coltivazione dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta (tavole da 22a a 32.).
Qualora nella parte alta dell'area di coltivazione fosse necessario, al fine di mantenere condizioni di sicurezza, realizzare pendenze inferiori a quelle previste nelle sezioni di progetto, queste vengano ottenute esclusivamente modificando i profili all'interno dell'area di coltivazione. In tale caso dovrà essere prodotta idonea documentazione all'Amministrazione Comunale e alla Provincia;

1.3

Venga mantenuta una fascia di rispetto del Rio Mortelera non inferiore a 20 m (misurati dalle sponde) nella quale non venga alterata la morfologia dei luoghi e non vengano eseguite modificazioni di alcun tipo (taglio di piante, accumulo di materiale, scarico delle acque lungo le sponde);

1.4

L'area di cava sia recintata ove possibile e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del DPR 128/59;

1.5

Siano realizzati i fossi di gronda per le acque meteoriche lungo la pista di arroccamento. In corrispondenza degli impluvi attraversati dalla pista si dovrà porre particolare attenzione alla realizzazione della struttura stradale in modo da renderla compatibile con il deflusso delle acque, evitando strutture drenanti facilmente instabili;

1.6

La coltivazione sia attuata nel rispetto delle distanze di salvaguardia, della configurazione finale e del cronoprogramma previsto in progetto;

1.7

La coltivazione della cava non dovrà andare ad interferire con le sorgenti ed i rii cartografati nella relazione;

1.8

Sia effettuato un monitoraggio annuale ed in corrispondenza dei principali eventi meteorici, delle caratteristiche quali-quantitative della sorgente riportata con il numero 8 sulla carta idrogeologica allegata alla relazione, secondo i parametri chimico-fisici misurati nelle analisi già eseguite. I risultati siano inviati entro il **31 marzo** di ogni anno all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino;

1.9

La volumetria massima estratta non superi i **552.000 m³**;

1.10

La ditta è tenuta ad attenersi alle disposizioni prescritte nell'autorizzazione del Dirigente del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e nell'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989;

1.11

Sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche, nell'area di cava e sulla pista di arroccamento, mediante opportune opere di raccolta, convogliamento e vasche di decantazione, come indicato in progetto;

1.12

La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato, ferme restando le prescrizioni contenute nel presente allegato;

1.13

In fase di coltivazione il materiale prelevato a monte dovrà essere trasportato con mezzi meccanici, è vietata quindi ogni operazione di gettito dall'alto verso il piazzale sottostante;

1.14

Si provveda ai disgaggi del fronte di cava ai sensi del D.P.R. 128/1959; qualora i disgaggi non garantiscano la sicurezza del fronte la ditta è tenuta a segnalare le condizioni di instabilità all'organo di Polizia Mineraria;

1.15

Nel caso in cui la realizzazione dell'ampliamento della cava dovesse causare destabilizzazioni dei depositi di copertura del versante, la sistemazione dei dissesti dovrà essere effettuata tempestivamente a carico della ditta istante;

1.16

In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. 128/1959;

1.17

Sia presentato all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente (indicando i m³ e la percentuale di materiale destinato alla produzione di blocchetti per la realizzazione di muretti in pietra naturale, di blocchi per scogliera e materiale destinato alla produzione di pietrisco) e degli scarti prodotti, un consuntivo delle opere di recupero ambientale attuate nell'anno precedente, la previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica.

1.18

La ditta istante è tenuta a presentare la documentazione di aggiornamento e verifica, nei modi e nei tempi previsti dall'**allegato "A2"** costituente normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale;

1.19

Sia eseguito almeno una volta in corso d'opera, un monitoraggio acustico del rispetto dei limiti del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare*", con misure svolte lungo il centro abitato, nei punti di maggior criticità e presso scuole, ospedali, case di cura e di riposo. I risultati di tale monitoraggio dovranno essere inviati a Comune, Provincia e ARPA.

2

Ai fini del recupero ambientale determina le seguenti prescrizioni tecniche:

2.1

Il materiale fine su cui impostare il recupero ambientale deve essere eventualmente integrato con ammendante organico o terreno vegetale, fino a raggiungere su tutta l'area una potenza minima di 30 cm;

2.2

Considerata la possibile presenza di falde freatiche effimere dalla soggiacenza assai ridotta che, in occasione di eventi meteorici intensi e prolungati nel tempo possono favorire eventuali instabilità locali dei tratti più acclivi delle scarpate del lato di monte e lato valle della pista di cava, tenuto conto delle sue caratteristiche strutturali del suo profilo e del suo andamento planimetrico così come attualmente progettati e realizzati, tale pista allo stato attuale dovrà essere considerata esclusivamente a servizio del previsto ampliamento di cava. Pertanto, fatto salvo un eventuale progetto per il mantenimento della pista di cava ad uso forestale, che dovrà essere autorizzato esplicitamente in variazione al presente progetto, la pista di cava deve essere smantellata e recuperata con inerbimento con le stesse tempistiche previste per le aree adiacenti;

2.3

I lavori di recupero devono essere realizzati secondo il cronoprogramma, in stretta successione temporale con l'avanzamento della coltivazione. In particolare sulle aree di pendio che hanno raggiunto lo stato finale, dovrà essere avviata l'attività di recupero non appena possibile, compatibilmente con l'andamento stagionale;

2.4

Sulle aree di pendio, sul piazzale di base e lungo la rampa di accesso, siano eseguite tutte le opere di recupero ambientale, mediante impiego di idrosemine potenziate, secondo quanto previsto in progetto, al fine di ottenere un rapido reinserimento nel contesto forestale della zona. Siano utilizzate, per le opere a verde, specie arboree ed arbustive esclusivamente autoctone;

2.5

La disposizione delle piante sul piazzale e sul pendio dovrà essere irregolare ed a gruppi al fine di far assumere all'intervento di rimboschimento un aspetto naturaliforme;

2.6

Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere ultimati tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

2.7

Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per **tre anni** dalla scadenza dell'autorizzazione;

2.8

Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;

2.9

La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di aggiornamento topografico e di recupero ambientale di cui ai punti **1.17, 1.18 e 1.19** e della relazione di cui al punto **1.8**, costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;

2.10

In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa sia fissato in **552.000 EURO**. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate ai punti **b1 e c2** delle prescrizioni generali. La presente cauzione si intende sostitutiva di quella attualmente stipulata.

PRESCRIZIONI GENERALI

a) Adempimenti prima dell'inizio e durante i lavori di coltivazione:

- 1) L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.
- 2) L'imprenditore è tenuto a comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998 e s.m.i.
- 3) Dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle eventuali attività di monitoraggio e di

consegna dei risultati delle attività suddette.

- 4) Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere al Dipartimento ARPA territorialmente competente una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nell'atto conclusivo del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

b) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
- 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
- 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

c) la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- 1) l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- 2) è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- 3) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 4) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

d) In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978:

- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data due anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
- 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di tre anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione

Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.

- e) Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.
Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.



SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
E ATTIVITA' ESTRATTIVA

www.provincia.torino.it

ALLEGATO "A2"

*AMPLIAMENTO DELLA COLTIVAZIONE CAVA DI PIETRAME
IN LOCALITA' VERSANTE NORD DEL MONTE BERNARD*

COMUNE DI VARISELLA (TO)

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

**NORMATIVA TECNICA RELATIVA AI RILIEVI
TOPOGRAFICI, AEROFOTOGRAMMETRICI E DI
CONTROLLO AMBIENTALE.**

PROPONENTE: OKG srl

1. AGGIORNAMENTI TOPOGRAFICI E AEROFOTOGRAMMETRICI

Prima dell'inizio dei lavori di cava deve essere realizzata una rete di appoggio plano-altimetrica permanente secondo le modalità di seguito riportate:

1.1. Rete di appoggio

1.1.1. Rete plano-altimetrica. Devono essere posizionati almeno due vertici quotati principali, appoggiati, mediante opportune operazioni topografiche, ai vertici trigonometrici dell'I.G.M.; inoltre deve essere realizzata la costruzione di una serie di vertici quotati secondari, appoggiati ai vertici principali.

1.2. Scelta, individuazione e conservazione dei vertici quotati

1.2.1. I vertici quotati devono essere distribuiti con uniformità in tutto il territorio interessato; inoltre i medesimi devono essere rintracciabili facilmente, senza ambiguità, e visibili a distanza.

1.2.2. Vincoli di posizionamento. E' vincolante posizionare i vertici quotati secondari in prossimità dei limiti di proprietà, agli estremi di sezioni batimetriche rappresentative, oltre che in punti liberamente scelti dal tecnico. I vertici quotati secondari devono essere posizionati in numero tale da fornire la quota di almeno un punto per ettometro quadrato della zona.

1.2.3. Materializzazione dei vertici quotati. La materializzazione dei vertici quotati deve essere effettuata con la costruzione di segnali aventi carattere permanente, costituiti da contrassegni cilindrici in metallo con testa a calotta sferica su cui sono incisi due tratti in croce, immorsati in un pilastrino in cemento armato (dimensione trasversale minima 20 cm ed altezza minima dal suolo 50 cm) posato su fondazione opportunamente dimensionata.

1.2.4. Ad ogni vertice quotato deve essere attribuita una sigla alfanumerica non superiore a tre caratteri.

1.2.5. La documentazione relativa ai punti precedenti deve essere inviata alle Amministrazioni individuate al punto 5 almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori.

1.2.6. Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più segnali, questi devono essere ripristinati o sostituiti entro 30 giorni con l'obbligo della ditta esercente di darne tempestiva comunicazione alle Amministrazioni, e fornire le relative monografie e variazioni cartografiche.

1.4. Tolleranze

- 1.4.1. Coordinate gaussiane: s.q.m. $\pm 0,30$ m nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati principali rispetto ai trigonometrici d'appoggio; $\pm 0,02$ m nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali.
- 1.4.2. Quote: s.q.m. $\pm 0,10$ m nella determinazione delle quote dei vertici quotati rispetto ai trigonometrici d'appoggio; $\pm 0,01$ m nella determinazione delle quote dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali; $\pm 0,10$ m nella determinazione delle quote dei punti del piano quotato.
- 1.4.3. Misure batimetriche: $\pm 0,10$ m per profondità da 0 a 10 metri; $\pm 0,50$ m per profondità da 10 a 50 metri; $\pm 1,00$ m per profondità superiori a 50 metri.

1.5. Rilievi di dettaglio

- 6.5.1. L'operazione di rilievo di dettaglio deve consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici, il rilievo deve essere esteso ad un intorno tale da consentire la valutazione dell'intervento nelle immediate coerenze (200 m). Nel caso di adiacenza a corsi d'acqua il rilievo e le sezioni devono essere estesi all'intorno di entrambe le sponde.
La ditta è tenuta a presentare un rilievo aerofotogrammetrico delle aree di cava, secondo le modalità sopra indicate.

1.6. Restituzione dei rilievi

- 6.6.1. L'esecuzione del disegno del rilievo deve essere effettuato su foglio in poliestere, tracciando su di esso una rete a maglie quadrate tali da coincidere con il reticolato ettometrico gaussiano. In cornice con il reticolato devono essere riportati i valori delle coordinate gaussiane per ogni singola maglia.
Le planimetrie devono essere inoltre completate con l'individuazione, tramite opportuna simbologia, dei vertici quotati e degli eventuali pozzi o sondaggi geognostici.
L'orientamento e la squadratura del foglio devono essere effettuati in base al reticolato gaussiano.
- 6.6.2. Scritture
Nella restituzione grafica dei rilievi ogni scritta deve essere riportata in modo leggibile, ben disposta, chiara, senza dar luogo ad equivoci.

1.7. Segni convenzionali relativi ai rilievi

Vertice quotato principale:	triangolo equilatero, lato 7 mm
Vertice quotato secondario:	quadrato lato 4 mm

Punti quotati:	punto con relativa quota.
Limiti di proprietà:	linea continua.
Delimitazione autorizzazione:	linea a tratto.

1.8. Aggiornamenti e verifiche topografiche

- 1.8.1. La ditta esercente è tenuta a presentare gli aggiornamenti topografici (utilizzando la medesima scala adottata per gli elaborati progettuali) entro il **31 marzo** di ogni anno di autorizzazione con allegata relazione dei lavori di scavo eseguiti. Per tali aggiornamenti devono essere seguite le modalità di esecuzione previste in precedenza.
- 1.8.2. Ogni due anni, entro il **31 marzo**, deve essere presentata copia di 2 fotografie aeree (atte alla restituzione fotogrammetrica), in successione, dell'area interessata dall'intervento estrattivo.
- 1.8.3. Gli Organi tecnici competenti per il controllo hanno facoltà di effettuare misure topografiche e batimetriche atte a verificare la rispondenza dei dati riportati sugli elaborati.

1.9. Elaborati per la verifica annuale

Gli elaborati da consegnare alle Amministrazioni competenti, predisposti secondo le modalità descritte ai punti precedenti, sono i seguenti:

- 1.9.1. Una copia eliografica del piano quotato con evidenziazione della zona in autorizzazione
- 1.9.2. Una copia eliografica delle sezioni batimetriche.
- 1.9.3. Tabella riassuntiva dei vertici secondari e principali con le relative coordinate gaussiane e le quote; per ogni vertice quotato deve essere presentata una monografia corredata di documentazione fotografica, del posizionamento, delle coordinate e della quota.
- 1.9.4. Schede monografiche dei vertici trigonometrici cui è stata appoggiata la rete plano-altimetrica.
- 1.9.5. Relazione circa la modalità di rilievo adottate.

Le tabelle riassuntive e le schede monografiche devono essere presentate in aggiornamento, nel caso di modifiche o riposizionamento dei vertici quotati.

2. AGGIORNAMENTI E VERIFICHE AMBIENTALI E DI RECUPERO

- 2.1. La ditta esercente è tenuta a presentare alle amministrazioni competenti entro **il 31 marzo** di ogni anno le previsioni esecutive dei lavori di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare nel corso dell'anno, nonché il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente.
- 2.2. Ogni due anni, entro il **il 31 marzo**, la ditta è tenuta a presentare una verifica ed aggiornamento delle analisi di inputs-outputs già eseguite ed allegate al progetto.

3. AMMINISTRAZIONI COMPETENTI A CUI INVIARE I MONITORAGGI

Tutti i monitoraggi devono essere presentati secondo i tempi, le frequenze e le scadenze sopraccitate alle Amministrazioni Comunali in cui è situata l'attività estrattiva, all'Amministrazione Provinciale.